

**Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale
«I CASTELLANI»**



Il giorno 2 del mese di marzo, dell'anno 2025, alle ore 21.00, presso la sede sociale dell'Associazione Culturale «I Castellani» sita in Salerno, alla Via Piegolelle snc, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti i seguenti soci: Avossa Eva, Basso Anna, Cardone Alessia, D'Amato Carmine, De Rosa Dario, Di Giacomo Francescamaria, Gallo Fabrizio, Gaeta Giulia, Mogavero Emilio, Moscariello Mara, Moscariello Silvio, Parisi Gennaro, Parisi Andrea, Pelluccio Margherita, Pepe Daniela, Russo Rosario, Santoro Carmen, Santoro Fulvia, Sica Marco, Vicinanza Ezio e Vicinanza Francesco.

Presiede l'Assemblea dei soci la Sig. Alessia Cardone la quale nomina come Segretario della riunione la Sig. Francescamaria Di Giacomo con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informandoli che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore e l'assunzione della forma di Associazione di Promozione Sociale. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore;
- 2) Modifica della denominazione sociale;
- 3) Iscrizione al RUNTS;
- 4) Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, "Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore", il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) e assumere la forma di Associazione di promozione sociale per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle associazioni di promozione sociale e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35-36 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 27 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei 27 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Successivamente, il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno informando che si è resa necessaria la modifica della denominazione sociale dell'Associazione. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Culturale I Castellani – Associazione di Promozione Sociale" e per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche "Associazione Culturale I Castellani – APS". L'Assemblea con voto unanime approva la modifica.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, "Iscrizione al RUNTS" il Presidente chiede all'Assemblea dei soci di approvare l'avvio delle procedure di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Il Presidente Sig. Alessia Cardone alle ore 23:00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale si allegano il nuovo Statuto sociale (Allegato A) approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina dal Presidente e il Foglio Firme dei presenti.



Il Presidente

Alessia Cardone

Il Segretario

Furcia



AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio di Registro e...

Eseguita Reg. n. 317 del 20 MAR. 2025
Al n. 317 del 20 MAR. 2025
per l'importo di € 200,00
Salerno, 20 MAR. 2025



Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del 02/03/2025

Cognome	Nome	Firma
Avossa	Eva	Eva Avossa
Basso	Anna	Anna Basso
Cardone	Alessia	Alessia Cardone
D'Amato	Carmine	Carmine D'Amato
De Rosa	Dario	Dario De Rosa
Di Giacomo	Francescamaria	Francesca Di Giacomo
Gallo	Fabrizio	Fabrizio Gallo
Gaeta	Giulia	Giulia Gaeta
Mogavero	Emilio	Emilio Mogavero
Moscariello	Mara	Mara Moscariello
Moscariello	Silvio	Silvio Moscariello
Parisi	Gennaro	Gennaro Parisi
Parisi	Andrea	Andrea Parisi
Pelluccio	Margherita	Margherita Pelluccio
Pepe	Daniela	Daniela Pepe
Russo	Rosario	Rosario Russo
Santoro	Carmen	Carmen Santoro
Santoro	Fulvia	Fulvia Santoro
Sica	Marco	Marco Sica
Vicinanza	Ezio	Ezio Vicinanza
Vicinanza	Francesco	Francesco Vicinanza

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE I CASTELLANI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo settore" o "C.T.S.") e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 35-36, l'Associazione denominata "Associazione Culturale I Castellani", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi **Associazione Culturale I Castellani – Associazione di Promozione Sociale** e per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche **"Associazione Culturale I Castellani – APS"**.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Salerno, Via Piegolelle snc.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- I. Educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (comma 1, lettera *d*), in particolare:
 - i. *Attività di ricerca, studio, diffusione e conservazione delle tradizioni popolari, al fine di promuovere la conoscenza e l'interesse per il patrimonio artistico – culturale popolare;*
 - ii. *Promozione della ricerca scientifica, storica, didattica e culturale in collaborazione con eventuali Associazioni, Istituzioni e Enti regionali, nazionali, internazionali che perseguono analoghe finalità, nonché con il mondo della Scuola, dell'Università e dell'Imprenditoria;*
 - iii. *Valorizzazione e creazione di interesse a sostegno della crescita culturale dei propri associati e di terzi, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione sociale nonché come strumento di formazione e divulgazione culturale*
- II. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, (comma 1, lettera *f*), in particolare:



- i. *Iniziative di tutela, catalogazione, gestione e restauro dei beni culturali, anche strutturate e finalizzate allo scopo di educare a concetti di tutela, di valorizzazione, di promozione, di costruzione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, e ambientale;*
 - ii. *Raccolta, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e, nello specifico, dei beni di tradizione di ogni testimonianza e documentazione (iconografica, fotografica, materiale, cartacea, orale, audiovisiva, etc.), finalizzate alla più ampia prospettiva storico-antropologica (politica, economica, sociale e culturale), nonché alla riproposta scenica di danze, musiche e ritualità popolari;*
 - iii. *Organizzazione e catalogazione di beni culturali per esposizioni museali;*
 - iv. *Organizzazione di laboratori didattici e ogni altra attività connessa alla valorizzazione dei Beni culturali presso Musei, Parchi archeologici, siti e aree archeologiche e luoghi della cultura e di importanza storica, culturale, paesaggistica;*
 - v. *Svolgere fattiva opera, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, ed immateriale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati e promozione della ricerca scientifica, storica, didattica e culturale in collaborazione con eventuali Associazioni, Istituzioni e Enti regionali, nazionali, internazionali che perseguono analoghe finalità, nonché con il mondo della Scuola, dell'Università e dell'Imprenditoria;*
 - vi. *Favorire la comunicazione e la creazione di reti tra realtà e istituzioni artistiche o culturali, pubbliche o private, internazionali, nazionali o locali, tra tali realtà ed artisti, tra gli artisti;*
 - vii. *Favorire e creare rapporti e scambi comunicativi con gli organi amministrativi della Regione, delle Città Metropolitane, dei Liberi Consorzi Comunali ed altri Enti Locali, dello Stato, nonché con Enti ed Istituzioni pubbliche e private per sostenere e tutelare gli interessi generali della cultura, anche attraverso la ricerca e la sollecitazione di contributi a sostentamento dell'attività;*
 - viii. *Produzione in proprio di costumi, strumenti e quant'altro sia in conformità alle tradizioni popolari.*
- III. *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (comma 1, lettera i), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:*
- i. *Promozione e organizzazione, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.);*
 - ii. *Organizzazione ed illustrazione di mostre ed esposizioni museali, temporanee e permanenti, anche legate al patrimonio culturale immateriale;*
 - iii. *Gestione di aree espositive temporanee, parchi didattici e naturalistici, esposizioni e realtà museali;*
 - iv. *Promozione e realizzazione di ogni tipo di prodotto editoriale e audiovisivo; organizzazione di mostre e rassegne; pianificazione, elaborazione ed esecuzione di progetti museografici, convegni e seminari; istituzione di corsi e borse di studio; organizzazione di premi nazionali e internazionali; organizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni e raduni di vario tipo (civile, religioso,*

folkloristico, culturale, etc.) anche su richiesta di comitati ed enti pubblici e privati con particolare riguardo alla musica, danza, canto, teatro;

v. *Sviluppo di ogni genere di musica e attività strumentale, corale e coreografica ai fini della creazione di spettacoli e trasposizioni sceniche delle tradizioni popolari;*

vi. *Organizzazione, partecipazione e gestione di corsi collettivi e lezioni individuali di avvicinamento alla musica e al ballo;*

vii. *Promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione e isolamento).*

IV. *Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (comma 1, lettera k) mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:*

i. *Organizzazione di viaggi e soggiorni in occasione di manifestazioni artistiche, religiose, sportive, teatrali, ricreative, culturali e musicali;*

ii. *Favorire la valorizzazione culturale e turistica, nonché la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale, folkloristico e ambientale locale.*

V. *Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (comma 1, lettera l), svolgendo, a titolo esemplificativo le seguenti attività:*

i. *Attività di doposcuola e di ripetizioni scolastiche, principalmente indirizzate a favore di soggetti in età scolare che, per le particolari condizioni psico-fisiche e/o socio-economiche, si trovano a rischio di emarginazione sociale o di mortalità scolastica;*

ii. *Laboratori artistici e musicali, principalmente indirizzati a soggetti minori in età scolare;*

iii. *Organizzazione di attività di crescita culturale organizzate in forma ludica;*

iv. *Organizzazione di attività utili a contrastare le forme di disagio giovanile.*

VI. *Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (comma 1, lettera t) mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:*

i. *Promuovere lo sport come veicolo di aggregazione sociale e di formazione culturale, come mezzo per unire nella diversità, per favorire la prevenzione del disagio giovanile, per favorire l'autostima e il rispetto di sé e degli altri, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altri enti e associazioni.*

VII. *Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (comma 1, lettera u), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:*

i. *Organizzazione di attività di sostegno materiale a favore di tutte le persone che vivono un disagio sociale, economico, fisico e psichico, a titolo esemplificativo, la donazione di viveri e/o abbigliamento e quant'altro sia utile ad assicurare ai beneficiari una vita dignitosa, anche per il tramite di altre associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o altri enti del terzo settore.*

VIII. Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (comma 1, lettera z), in particolare:

i. *Ristrutturazione e gestione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione gratuitamente per la comunità.*

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e seguano criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi sia in forma organizzata e continuativa che occasionale - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, raccolte pubbliche - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4 – VOLONTARI E LAVORATORI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'Associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. L'Associazione può corrispondere ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere inoltre lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del C.T.S. solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.



ARTICOLO 5 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dall'Art 35 del C.T.S. Assumono, la qualifica di soci, a seguito di apposita domanda, le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione, accettano le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti. Possono essere ammesse altre associazioni di promozione sociale in numero illimitato; possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore diversi dalle associazioni di promozione sociale, e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. In seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, l'Associazione provvede al tesseramento del socio. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 9 dello statuto. Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a determinate attività, azioni ed iniziative poste in essere dall'Associazione. I termini socio o associato assumono, nel presente statuto, significato equivalente.

ARTICOLO 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- a. partecipare alle assemblee ed esprimere il loro voto, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari;
- b. ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica;
- c. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;
- d. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- e. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- f. frequentare i locali dell'Associazione;
- g. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- h. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- i. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- j. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci minorenni:

- a. non godono del diritto di elettorato passivo;
- b. il diritto di elettorato attivo è esercitato per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale del minore.

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione di delibere o di un Regolamento generale. I diritti garantiti al socio persona giuridica sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.



5

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b. tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, anche indiretto;
- d. versare la quota associativa e quelle straordinarie eventualmente deliberate secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo in forma scritta, secondo modalità da questo stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente. La domanda di ammissione dell'associando deve contenere l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti attuativi. La richiesta di iscrizione dà atto della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personale e concede l'autorizzazione al trattamento degli stessi. Le persone fisiche minorenni presentano la richiesta di adesione per il tramite dell'esercente la potestà parentale e possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale; gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono sul socio minorenne. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato entro 60 giorni. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri se costituito, o in alternativa all'Assemblea dei soci. Il Collegio dei Probiviri, convocato entro 30 giorni, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione o altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto. Ove non costituito il Collegio dei Probiviri, l'Assemblea delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione dopo aver ascoltato le due parti. Il giudizio emesso, in entrambi i casi, è inappellabile e definitivo. Il Consiglio Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte (o scioglimento, se persona giuridica), per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione comunica per iscritto al Consiglio direttivo la volontà di recedere dal rapporto associativo; il recesso ha effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne dispone la presa d'atto o, in ogni caso, dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla comunicazione.

AR

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti ovvero lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo scritto;
- b. esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima, o di altra condotta o infrazione. Prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto l'addebito al socio, in modo che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 30 (trenta) giorni, le proprie controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente, al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, convocato entro 30 (trenta) giorni, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione o altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto. Il giudizio emesso è inappellabile e definitivo. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata né ad eventuali contributi.

ARTICOLO 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Probiviri;
- e. L'Organo di controllo, anche monocratico, è facoltativo ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- f. l'Organo di revisione, organo facoltativo, ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Alle figure elettive spettano i rimborsi per le spese sostenute in conseguenza dell'Ufficio, analiticamente documentate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere

7
de

della carica dell'organo nel quale sono subentrati. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta; il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo e per la funzione di Revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 11 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività; è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio direttivo ed effettuata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito Internet dell'Associazione o comunicato agli associati via posta elettronica almeno venti giorni prima della adunanza; la convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a. ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere *b.* e *c.* il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea che deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale; ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

I soci possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e potranno esprimere il loro voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità chiarite nell'atto di convocazione dell'Assemblea stessa che siano tali da consentire di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali e persone invitate ad interloquire su specifiche questioni, su richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera su tutte le attività dell'Associazione.



L'Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria:

- a. delibera gli indirizzi generali di gestione dell'Associazione;
- b. effettua proposte per lo sviluppo delle attività istituzionali di interesse generale, e per quelle secondarie e strumentali;
- c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo;
- d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- f. approva l'ammontare delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. approva i regolamenti interni, attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i. istituisce eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- j. si pronuncia sulle decisioni di rigetto delle domande di ammissione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:

- a. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- b. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- c. delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d. delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

ARTICOLO 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. È composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per nuovo mandato.

de

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di mancanza di uno o più componenti dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, come pure in caso di decadenza dalla carica per qualsiasi causa, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nell'impossibilità di attuare la modalità sostitutiva, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza; se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea dei Soci affinché essa provveda alla nomina di un nuovo Direttivo; i componenti chiamati a sostituire quelli cessati, scadono alla data di scadenza dell'Organismo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ARTICOLO 14 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente; il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:

- a. il Vicepresidente, con funzioni vicarie;
- b. il Segretario;
- c. il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:

- a. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- b. predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l'Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c. determinare la quota associativa annuale e le eventuali quote straordinarie e proporle all'Assemblea;
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- f. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;



- g. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- h. le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- i. predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- j. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- k. deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio;
- l. curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari;
- m. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati per cui ravveda i presupposti per l'esclusione, ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto;
- n. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;
- o. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- p. nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- q. svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo statuto o dalla legge.

ARTICOLO 15 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio; e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; la firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- a. firmare gli atti sociali;
- b. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- c. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- d. convocare e presiedere, su mandato del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci;
- e. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- f. svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali. Alla cessazione del mandato, il Presidente uscente provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo rappresentante legale.

ARTICOLO 16 – SEGRETARIO

Il Consiglio direttivo individua e nomina tra i suoi membri un Segretario che, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In particolare:

- a. tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti all'Associazione;
- b. disbrigo della corrispondenza;
- c. redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 – TESORIERE

Il Consiglio direttivo individua e nomina tra i suoi membri un Tesoriere che, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

In particolare:

- a. Predisposizione entro il mese di marzo dello schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea;
- b. tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c. riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;

ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in unica istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali. Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. I membri del Collegio dei Probiviri vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide il numero degli stessi. I componenti del Collegio dei Probiviri non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Tra le varie attribuzioni, spetta al Collegio dei Proibiviri:

- a. Su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto;

ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del C.T.S. È composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il numero dei componenti verrà determinato dall'Assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 20 – FUNZIONE DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 21 – LIBRI SOCIALI

Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto.

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, di cui l'Associazione risulta essere, legittimamente, titolare del diritto di proprietà, da ogni ulteriore risorsa economica di cui all'art. 23 dello Statuto e dalle entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di interesse generale previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 23 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi, lasciti testamentari e rendite patrimoniali di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi;
- e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 24 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila) euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a 100.000,00 (centomila) euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

organi di controllo ed ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1.000.000,00 (un milione) di euro l'anno, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

ARTICOLO 25 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 12. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

ARTICOLO 27 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti attuativi dello stesso, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.



AP